

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 74/2024 DEL 14 DICEMBRE 2024

Il Consiglio Federale,

VISTO

l'art. 3, comma 3, lettera b), del D.L. n. 71/2024 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di rimborso spese forfettario per i volontari che prestano la propria opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, attribuendo alle Federazioni l'onere di individuare le tipologie di spese rimborsabili e le attività di volontariato per le quali è ammesso tale rimborso;

VISTO

che le suddette disposizioni prevedono che le associazioni/società sportive che organizzano manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FASI e che si avvalgono della collaborazione di volontari per la realizzazione degli stessi possono riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di €400,00 mensili;

CONSIDERATO

che il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato a compensare i volontari delle spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l'associazione/società sportiva, nonché per la FASI stessa;

RITENUTO

opportuno favorire il regolare svolgimento delle attività sportive della FASI e delle società affiliate alla FASI;

DELIBERA

Con decorrenza immediata:

- 1) L'introduzione del rimborso spese forfettario, prevedendo la possibilità di corrispondere tale rimborso in favore dei volontari che prestano la loro opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, ai sensi del D.L. n. 71/2024, compresi gli eventi

internazionali organizzati sul territorio nazionale dalla FASI e riconosciuti dalla IFSC, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;

2) Le tipologie di spese rimborsabili, prevedendo la copertura delle seguenti voci di spesa sostenute dai volontari sportivi:

- spese di trasporto per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e per quelle sostenute per gli spostamenti nell'ambito del proprio incarico prima/durante/dopo lo svolgimento degli stessi;
- spese di vitto durante l'attività di volontariato;
- spese di alloggio, qualora necessarie, in caso di eventi o manifestazioni qualora per l'impegno richiesto al volontario e/o per motivi legati alla distanza e/o incolumità per lo stesso non sia possibile il ritorno al proprio domicilio entro la medesima giornata;
- altre spese direttamente connesse con attività di volontariato svolta.

3) Le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso, individuate come segue:

- Attività di supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- Assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- Attività di promozione e comunicazione relative svolte prima/durante/dopo le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- Altre attività ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi;
- attività di formazione e didattica (docenze) organizzate dalla FASI e dalle associazioni/società sportive affiliate se riconosciute dalla FASI stessa.

4) L'importo del rimborso spese forfettario, determinandolo nella misura massima prevista dalla normativa vigente richiamata, pari ad € 400,00 (quattrocento/00) complessivi mensili (il limite di € 400,00 deve tener conto anche delle somme

percepiti da più soggetti eroganti) in occasione di manifestazioni/eventi sportivi riconosciuti dalla FASI.

- 5) Fermi restando i limiti di legge, l'entità del rimborso forfettario è determinato dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione. I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario, dovranno essere comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RADS) utilizzando l'apposita sezione. La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione.

Con riferimento all'importo dell'attività di volontariato che potrà essere ridotto proporzionalmente in base alla durata dell'attività si rinvia alle società/associazioni affiliate la volontà di determinare, con delibera interna del proprio Consiglio Direttivo, i limiti di rimborso per giornata, sempre entro il limite massimo mensile di € 400,00, invitando le società affiliate a fare attenzione a quanto descritto nel comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 36/2021, relativamente agli obblighi assicurativi riguardanti i volontari sportivi.

Si allega un fac-simile di modulistica che potrà essere utilizzata per gli adempimenti richiesti in materia della normativa vigente.

Firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Andrea BRONSINO

Firmato

IL PRESIDENTE FEDERALE

Dr. Davide BATTISTELLA